

MASSIMA N. 32

Società di persone - riduzione del capitale sociale con rimborso parziale ad alcuni dei soci - ammissibilità

Nelle società di persone la riduzione del capitale sociale può essere effettuata anche tramite rimborso (parziale) dell'importo svincolato ad alcuni soltanto dei soci.

Ai sensi dell'articolo 2306 del codice civile, la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.

Anche quindi nelle società di persone, ove alla responsabilità dell'ente si accompagna (solitamente) quella (illimitata) dei soci per le obbligazioni sociali, in ogni caso lo svincolo dei conferimenti dall'attività di impresa programmata passa attraverso un'operazione sul capitale sociale diretta allo scopo.

La (ri)meditazione circa il *quantum* necessario per realizzare gli scopi sociali, con restituzione del *surplus* ai soci, si innesta in effetti in un procedimento a più fasi che poco si differenzia dalla riduzione delle società di capitali e che ne evidenzia il fattore di rilevanza per il legislatore.

Così, se il rimborso avviene in proporzione ai soci, allora, *nulla quaestio*, ma se il rimborso è indirizzato direttamente ad uno o solo a qualcuno dei soci, la questione per la delicatezza di argomento, diventa più scottante.

Il ragionamento volge infatti, in questo caso, in senso inverso all'ordinario, in quanto – a rigore – sembra quasi evidenziare la possibilità di ***una sorta di recesso conseguente alla riduzione del capitale sociale***, in contrapposizione alla *solita* riduzione conseguente ad un recesso manifestato.

Il recesso è **atto unilaterale recettizio** che esula da ogni accordo endosocietario pregresso e che, in presenza dei presupposti, può essere *autonomamente e liberamente sferrato* dal socio direttamente contro la società e che determina, non appena conosciuto dal soggetto a cui è indirizzato, *immediatamente*, la surrogazione della partecipazione sociale nel suo equivalente monetario secondo legge; la società non può fare altro che prenderne atto, per poi adeguare, se necessario, a mezzo della riduzione, il capitale sociale all'importo (eventualmente) restituito al socio receduto. In tal caso, poi, in coerenza con quanto già sostenuto in altra massima, essendo la società *obbligata* (in assenza di poste contabili disponibili) alla restituzione di quanto dovuto al socio receduto, il termine previsto dall'articolo 2306 del codice civile, ai fini dell'efficacia dell'operazione, non può trovare applicazione.

Invero, l'ipotesi allo studio, vale a dire la possibilità che ad uno e/o ad alcuni dei soci sia rimborsato l'integrale valore della riduzione effettuata, condivide con il recesso la circostanza di dover avvenire tramite necessario consenso unilateralmente ed espressamente manifestato dall'interessato allo scopo, probabilmente in sede assembleare, ed a cui gli altri devono anch'essi a loro volta singolarmente acconsentire, con ciò rinunciando per sè, a loro volta, al proprio diritto (di rimborso).

Del recesso, la fattispecie condivide in certo modo anche l'effetto, tenuto conto che, seppur al termine del procedimento di cui all'articolo 2306 del codice civile, la partecipazione dell'assegnatario, a fronte dell'equivalente rimborso ottenuto, risulterà proporzionalmente ristretta. In questo senso allora questo *recesso* per così dire *mixtum segue* alla riduzione del capitale sociale, piuttosto che *conseguire* dalla stessa.

Tutto quanto sopra detto pone, quindi, in evidenza l'**interesse** come determinante elemento dell'articolazione del caso; l'interesse preminente ed iniziale della società a ridurre il capitale sociale divenuto sovrabbondante, a cui accede, in coerenza, l'interesse del socio a ridurre il proprio capitale di rischio, con il consenso degli altri.

Allo stesso tempo, nessun altro interesse confliggente di terzi da dover tutelare pare emergere nella fattispecie, anche tenuto conto della circostanza che la deliberazione di riduzione di capitale, mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall'obbligo di ulteriori versamenti può essere eseguita, soltanto dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.